



del 19 GENNAIO 2021

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **LEGGE DI BILANCIO 2021** **L. 30 dicembre 2020 n. 178**

#### ***INDICE:***

Commi 8 – 9	Detrazioni fiscali lavoro dipendente
Commi 10 – 15	Incentivo per l'occupazione giovanile
Commi 16 – 19	Sgravio contributivo assunzioni donne
Commi 20 – 22	Fondo decontribuzione lavoratori autonomi
Commi 34 – 35	Esonero contributivo per lo sport dilettantistico
Commi 36 – 37	Sospensione versamenti per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Comma 40	Iva 10 % piatti pronti
Commi 42 – 43	Modifica alla tassazione dei ristori
Commi 58 n.1 – 60	Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili
Comma 58 n. 2	Proroga 2021 bonus facciate
Commi 61 – 65	Bonus Idrico
Commi 66 – 75	Superbonus, ecobonus e sismabonus
Comma 76	Proroga 2021 bonus verde
Commi 95 – 96	Nuova Sabatini, finanziamento in un'unica soluzione
Commi 117 – 123	Credito d'imposta cuochi professionisti

Commi 216 – 218	Modifiche al Fondo garanzia PMI
Commi 227 – 229	Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche
Commi 244 – 247	Proroga finanziamenti con fondo di garanzia PMI
Commi 248 – 254	Proroga moratoria a sostegno alle micro, piccole e medie imprese
Comma 266	Perdita di capitale
Commi 306 – 308	Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali
Comma 333	Detrazione spese veterinarie
Comma 362	Assegno di natalità – Bonus bebè
Comma 380	Innalzamento aliquota per indennizzo cessazione commerciale
Commi 381 - 384	Contributo locatore per riduzione canone di locazione
Commi 386 - 401	Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
Commi 595 - 597	Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi
Commi 608 - 610	Proroga 2022 crediti d'imposta per la filiera della stampa
Commi 612 – 613	Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale
Commi 614 – 615	Bonus TV 4.0
Commi 623 – 625	Kit Digitalizzazione
Commi 1051 - 1065	Credito d'imposta beni strumentali nuovi
Commi 1064 – 1067	Credito l'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0
Commi 1087 – 1089	Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile
Comma 1102	Termini trimestrali annotazioni IVA
Commi 1103 – 1104	Abolizione esterometro
Comma 1105	Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria
Commi 1109 – 1115	Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Commi 1122 – 1123	Rivalutazione terreni e partecipazioni Entrata in vigore

Si illustrano le **disposizioni fiscali e finanziarie** contenute nella **L. 178/2020**:

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli della **Legge di Bilancio per l'anno 2021**:

➤ [Commi 8 - 9 – Detrazioni fiscali lavoro dipendente](#)

**La Legge rende definitiva la detrazione** introdotta dall'art. 2 del D.l. 3/2020 **a favore dei lavoratori dipendenti**, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020.

Si tratta della **detrazione di 600 euro per i redditi fino a 28.000 euro**. Tale detrazione decresce al crescere del reddito complessivo fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

➤ [Commi 10 - 15 – Incentivo per l'occupazione giovanile](#)

**Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato** e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato** (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) effettuate **nel biennio 2021-2022**, di giovani di età **inferiore ai 36 anni**, che non abbiano **mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'arco della loro vita lavorativa**, è previsto l'esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare, si prevede:

- L'esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- Il riconoscimento dell'esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- L'aumento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che non abbiano proceduto **nei 6 mesi precedenti l'assunzione**, né **procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti**

**individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.**

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022				
Requisiti	Sgravio	Durata Sgravio	Regioni interessate	Esclusioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Età inferiore a 36 anni</li> <li>◆ Primo rapporto di lavoro a tempo ind.</li> </ul>	100%	36 mesi	tutte	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lavoro domestico</li> <li>◆ Posizioni dirigenziali</li> </ul>
		48 mesi	Regioni meno sviluppate	

➤ [Commi 16 - 19](#) – Sgravio contributivo assunzioni donne

Per le **assunzioni di donne lavoratrici** effettuate nel **biennio 2021-2022**, in via sperimentale, **l'esonero contributivo** di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella **misura del 100%** nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni **devono comportare un incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

➤ [Commi 20 - 22](#) – Fondo decontribuzione lavoratori autonomi

Viene previsto **l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali** (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza a condizione che:

- siano iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS ovvero, per i professionisti, siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996,

- che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019,

**Con uno o più decreti** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sono definiti i criteri e le modalità** per la concessione dell'esonero.

➤ [Commi 34 - 35](#) – Esonero contributivo per lo sport dilettantistico

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare **l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle:

- federazioni sportive nazionali, e discipline sportive associate,
- enti di promozione sportiva,
- **associazioni e società sportive dilettantistiche,**

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, **relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.**

➤ [Commi 36 - 37](#) – Sospensione versamenti per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

**Sospesi** alcuni termini di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e **delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che:

- abbiano la sede legale o il domicilio fiscale in Italia
- operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020<sup>1</sup>.

I versamenti sospesi sono quelli che cadono **nei mesi di gennaio e febbraio 2021** ed in particolare riguardano:

---

<sup>1</sup> sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

- **le ritenute alla fonte** (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;**
- **versamenti IVA** in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- **versamenti delle imposte sui redditi.**

**I versamenti sospesi dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.**

**I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.**

- [Comma 40](#) – Iva 10% piatti pronti

**IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti** e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati **in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.**

Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

- [Commi 42 - 43](#) – Modifica alla tassazione dei ristori

Modifica del regime fiscale di **ristorni attribuiti ai soci di società cooperative.**

Previa delibera assembleare, tali società hanno la facoltà di **ridurre** dal 26 per cento **al 12,5%** la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristori all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, in luogo del momento di rimborso dello stesso, come previsto dalle disposizioni generali. Tra i soci persone fisiche **non sono compresi:**

- **gli imprenditori individuali** ex art. 65, comma 1, TUIR;
- **i detentori di partecipazioni qualificate** ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

- [Commi 58 n.1 - 60](#) – Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili

Proroga per l'anno 2021 della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) **nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica** degli edifici (c.d. **ecobonus**).

Per **tutto il 2021** viene prorogata anche la **detrazione per le spese** sostenute per l'acquisto e posa in opera di:

- **micro-cogeneratori in sostituzione** di impianti esistenti;
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Prevista la **proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Tale detrazione spetta **anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.

Sempre **fino al 31.12.2021 proroga** anche del c.d. "**bonus mobili**", **aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare** la detrazione IRPEF del 50%.

Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Sulla base della circolare dell'agenzia delle entrate n. 30/E del 2020, **tale detrazione può essere fruita anche** a seguito di interventi previsti dal c.d. "**sisma bonus**" e "**sisma bonus 110%**".

- [Comma 58 n. 2](#) – Proroga 2021 bonus facciate

**Proroga per il 2021 il c.d. "bonus facciate"**, ossia la **detrazione del 90%** delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

- [Commi 61 - 65](#) – Bonus Idrico

Viene riconosciuto **alle persone fisiche residenti in Italia**, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, un "**bonus idrico**" pari a **1.000 euro** per

ciascun beneficiario, da **utilizzare entro il 31 dicembre 2021**, per **interventi sostenuti riguardanti**:

- la fornitura e la posa in opera di **vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di **scarico uguale o inferiore a 6 litri** e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di **rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i **dispositivi per il controllo di flusso di acqua** con portata **uguale o inferiore a 6 litri al minuto**, e di **soffioni doccia e colonne doccia** con valori di portata di acqua **uguale o inferiore a 9 litri al minuto**, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

su **edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari**.

- [Commi 66 – 75](#) – Superbonus, ecobonus e sismabonus

Proroga della detrazione del 110% (cd **Superbonus**) per gli interventi di **efficienza energetica e antisismici** effettuati sugli edifici **dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022**, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati **effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo** (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022).

Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la **coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli **finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** anche nel caso siano **effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni**.

Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici **privi di attestato di prestazione energetica** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Tra i **soggetti beneficiari** dell'agevolazione vengono **incluse le persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento **agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.



Viene **prorogata al 2022 l'opzione per la cessione** o per lo **sconto** in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli **interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici**, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è **esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008** dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

La **detrazione** prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, viene **estesa** anche agli **impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali** agli edifici.

La Legge riscrive il co. 8 dell'articolo 119 del D.l. 34/2020, e prevede che per **le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** per gli **interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **1.500 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- **1.200 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

**Per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".**

- [Comma 76](#) – Proroga 2021 bonus verde

Proroga **per tutto il 2021** dell'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. "bonus verde**, consistente nella **detrazione** dall'imposta lorda del **36%** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5.000 euro annui** e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

➤ [Commi 95 -96](#) – Nuova Sabatini, finanziamento in un'unica soluzione

Viene previsto che **il contributo statale** in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" ("Nuova Sabatini"), venga **erogato in un'unica soluzione** (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

➤ [Commi 117 - 123](#) – Credito d'imposta cuochi professionisti

Previsto un **credito d'imposta per i cuochi professionisti**, per un importo **fino al 40% delle spese**:

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività,

**sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.**

**Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:**

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per cuochi professionisti si intendono i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.

L'agevolazione spetta **fino ad un massimo di 6.000 euro** e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

➤ [Commi 216 - 218](#) – Modifiche al Fondo garanzia PMI

**I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100%** dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti,

agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possano avere, **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni** (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).

**Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni**, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

- [Commi 227 -229](#) – Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche

Si prevede che l'**Agenzia delle entrate metta a disposizione** dei contribuenti **una piattaforma telematica** dedicata alla **compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche**.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

- [Commi 244 - 247](#) – Proroga finanziamenti con Fondo di garanzia PMI

**Prorogata** dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021** l'operatività dell'**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI**, previsto dal decreto Liquidità.

- [Commi 248 - 254](#) – Proroga moratoria a sostegno alle micro, piccole e medie imprese

**Prorogate** dal 31 gennaio 2021 al **30 giugno 2021** le misure di **sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti** non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La **proroga della moratoria** opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

- [Comma 266](#) – Perdite di capitale sociale

Il comma **disapplica gli obblighi** previsti dal codice civile **per le società di capitali** in relazione alle **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**, specificando che **non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per**

**riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale** e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che **il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo** non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì **il quinto esercizio successivo**.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, **l'assemblea è convocata** senza indugio dagli amministratori e **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo**, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

**Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** devono essere distintamente **indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

➤ [Commi 306 - 308](#) – Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali

Si riconferma per i **datori di lavoro privati**, con esclusione di quelli del settore agricolo, **che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali**, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

- **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:
  - **per un massimo di otto settimane**, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
  - nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,

riparametrato e applicato su base mensile.

- la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti

➤ [Comma 333](#) – Detrazione spese veterinarie

Viene **umentato** l'importo massimo detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% per **spese veterinarie**, che passa da 500 a **550 euro annui**.

➤ [Comma 362](#) – Assegno di natalità - Bonus bebè

Prorogato anche **per il 2021 l'assegno di natalità** (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità

oggi vigenti. L'assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

- [Comma 380](#) – Innalzamento aliquota per indennizzo cessazione commerciale

Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l'INPS per far fronte agli oneri derivanti dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.

- [Commi 381 - 384](#) – Contributo locatore per riduzione canone di locazione

Viene riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore di immobile adibito a uso abitativo, ma solo se abitazione principale del locatario, situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso in cui il predetto locatore riduca il canone di locazione.

Il contributo è pari al **50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo, deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità attuative di tale disposizione.

- [Commi 386 - 401](#) – Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Per il triennio dal 2021 al 2023 viene riconosciuta, per sei mensilità, una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986. L'indennità, che viene erogata dall'INPS, spetta se i soggetti di cui si è detto presentano i

seguenti requisiti:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- **hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;**
- **hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- **sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;**
- **sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.**

L'indennità, che **va richiesta all'INPS entro il 31 ottobre di ognuno dei tre anni 2021, 2022 e 2023**, ed erogata per sei mensilità, è pari al **25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate**. Il relativo importo non può, in ogni caso, **superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili**.

Il beneficio, che spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e che non concorre alla formazione del reddito, **è erogato a condizione che il beneficiario partecipi a percorsi di aggiornamento professionale.**

- [Commi 595 - 597](#) – Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi

La Legge prevede **che il regime fiscale delle locazioni brevi**, con effetto **dal periodo d'imposta relativo al 2021**, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

**Negli altri casi**, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in **forma imprenditoriale**. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, oppure soggetti che gestiscono **portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

➤ [Commi 608 - 610](#) – [Proroga 2022 crediti d'imposta per la filiera della stampa](#)

La Legge **proroga fino al 2022** alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta:

- del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**, concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. **tax credit per le edicole**);
- nonché del **credito d'imposta per le testate edite in formato digitale**, introdotto dall'articolo 190 del D.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

➤ [Commi 612 - 613](#) – [Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale](#)

Viene istituito un **bonus aggiuntivo**, per un importo massimo di 100,00 euro, rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, **finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale** a beneficio di **nuclei familiari meno abbienti**.

In particolare, per **gli anni 2021 e 2022**, ai **nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro** che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è **riconosciuto un contributo aggiuntivo**, dell'importo massimo di 100 euro, **sotto forma di sconto** sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

➤ [Commi 614 - 615](#) – [Bonus TV 4.0](#)

Il **contributo** previsto **per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene **esteso anche e allo smaltimento** di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assegnando ulteriori **100 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa**.



➤ [Commi 623 - 625](#) – [Kit Digitalizzazione](#)

Ai nuclei familiari con

- **un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui,**
- con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario,
- **non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile,**
- che si dotino del sistema pubblico di **identità digitale (SPID),**

è **concesso** in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

Il bonus è concesso **ad un solo soggetto** per nucleo familiare.

➤ [Commi 1051 - 1065](#) – [Credito d'imposta beni strumentali nuovi](#)

La Legge **estende fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d'imposta le imprese che:

- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
- oppure entro il 30.06.2023<sup>2</sup>

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Il credito d'imposta:

- **spetta alle imprese residenti in Italia;**
- non spetta alle imprese:
  - ✓ in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  - ✓ destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali** dei lavoratori.

L'agevolazione **riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Vi sono tuttavia una serie di **esclusioni** dal beneficio come **ad esempio** i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione **in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d'imposta è**

---

<sup>2</sup> se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



**utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.**

I soggetti che usufruiscono dei crediti d'imposta di cui sopra effettuano una comunicazione al MISE.

**Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, **il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

**Le fatture e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e tetti di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinari	2021	10% 15 % <i>smart working</i> Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
	2022	6 % Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0	2021	- 50 % fino a 2.5 milioni di euro - 30 % oltre 2.5 fino a 10 - 10 % oltre 10 fino a 20
	2022	- 40 % fino a 2.5 milioni di euro - 20 % oltre 2.5 fino a 10 - 10 % oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	2021/2022	20 % fino a 1 milione di euro

- [Commi 1064 – 1067](#) – Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0

La legge **proroga fino all'anno 2022** la disciplina relativa **al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica** e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del **credito d'imposta formazione 4.0**.

Il comma 1066, incrementa di **5 milioni per l'anno 2021** il Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) **per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese** secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il comma 1067 **stanziava 1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

- [Commi 1087 - 1089](#) – Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile

Viene riconosciuto un **credito di imposta** per l'acquisto di **sistemi di filtraggio dell'acqua potabile** per le spese sostenute da:

- persone fisiche,
- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

Il credito d'imposta è pari al **50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022**, fino ad un ammontare complessivo non superiore:

- per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale
- per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale,

per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

➤ [Comma 1102](#) – Termini trimestrali annotazioni IVA

Per i **contribuenti minori**, viene previsto l'**allineamento** delle tempistiche di **annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta**. In particolare, si stabilisce che l'**annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

➤ [Commi 1103 - 1104](#) – Abolizione esterometro

A partire dal **1° gennaio 2022**, la **trasmissione** dei dati riguardanti le **operazioni effettuate con l'estero**, non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì **utilizzando il Sistema di Interscambio** secondo il formato della fattura elettronica.

Conseguentemente:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro **il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Vengono modificate inoltre le sanzioni per **omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**.

	SANZIONE	LIMITE MASSIMO (MENSILE)	SANZIONE DIMEZZATA (200€)
<b>OMESSA TRASMISSIONE</b>	2 € per fattura	400 €	Se la trasmissione è effettuata <b>entro i quindici giorni successivi</b> ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

➤ [Comma 1105](#) – Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria

**Estesa al 2021 l'esenzione dall'emissione di fatture elettroniche** per i soggetti che trasmettono i dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

➤ [Commi 1109 - 1115](#) – Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un **nuovo quadro sanzionatorio** per le **violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, definendo le sanzioni:

- per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
- ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
- per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

VIOLAZIONE	SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri	
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto	
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali	

**Le sanzioni di cui sopra** si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, **se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica** degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita **con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**.

Il **comma 1111** stabilisce che per **l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri** dei corrispettivi giornalieri, **se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**, si applica la **sanzione amministrativa** in misura fissa di **100 euro per ciascuna trasmissione**.

La **lettera b)** sempre del comma 1111, stabilisce che la **sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro** prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) **si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera c)** sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Il **comma 1113** stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

Infine, in tema di ravvedimento, il **comma 1114** stabilisce che **non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.**

La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

➤ [Commi 1122 - 1123](#) – Rivalutazione terreni e partecipazioni

**Prorogata al 2021** la facoltà di **rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate** mediante pagamento di **un'imposta sostitutiva**, con aliquota fissata all'11 per cento.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE
11%	Partecipazioni qualificate
11%	Partecipazioni non qualificate
11%	<b>Terreni</b> edificabili e terreni con destinazione agricola

➤ Entrata in vigore

La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, **entra in vigore il 1° gennaio 2021.**